GIUSTIZIA INSIEME

Diritti umani

La dignità del migrante come persona tra la sentenza “Diciotti” e la sentenza “Open Arms”

di **Luigi Patronaggio**

14 novembre 2026

Sento la necessità, più morale ancora che giuridica, di tornare **sulla precedente introduzione al coraggioso saggio di Rino Messina sul caso Open Arms**, per provare a sciogliere, con parole semplici, chiare e senza alcuna volontà di sostituirmi al giudice naturale della controversia, l’evidente aporia che emerge dal confronto tra due rilevanti decisioni della Corte di cassazione.

Va infatti ricordato che la Procura della Repubblica di Palermo aveva impugnato *per saltum*, dinanzi alla Corte di cassazione, la sentenza del Tribunale di Palermo del 20 dicembre 2024, che aveva assolto l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini dai reati di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio in relazione al noto caso della Open Arms.

La scelta processuale della Procura di Palermo si fondava sull’assunto che il Tribunale avesse commesso errori nell’applicazione della legge penale e delle altre norme di cui si deve tenere conto nell’applicazione della stessa legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), anche alla luce degli indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte in materia di soccorsi in mare e della complessiva gestione dei fenomeni migratori. Sul punto vanno peraltro ricordate due sentenze della Corte costituzionale, la n. 96 del 2025 e la precedente n. 186 del 2020, che hanno statuito che le politiche di gestione dei flussi migratori non possono calpestare i diritti fondamentali dell’immigrato inteso come persona umana.

In particolare, la Procura di Palermo fondava il proprio ricorso facendo espresso riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite civili del 6 marzo 2025 sul caso Diciotti che, in un contesto fattuale analogo a quello della Open Arms, aveva riconosciuto la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione dell’Interno per l’illegittimo trattenimento a bordo di persone migranti soccorse in mare.

Com’è noto, il ricorso proposto dalla Procura di Palermo avverso l’assoluzione dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato rigettato, confermando così in via definitiva l’assoluzione dell’imputato.

A questo punto va quindi evidenziato come la sentenza delle Sezioni Unite civili sul caso Diciotti abbia riconosciuto la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione per l’illegittimo trattenimento a bordo di persone migranti soccorse in mare; mentre, dall’altro lato, la pronuncia della Cassazione penale sul caso Open Arms ha confermato l’assoluzione dell’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Le due vicende appartengono al medesimo orizzonte politico-istituzionale, quello della gestione degli sbarchi e del soccorso in mare, ma approdano a esiti giuridici profondamente diversi. Proprio questa distanza impone un confronto sereno: non per sovrapporre impropriamente giudizio civile e giudizio penale, ma per interrogarsi sulla coerenza complessiva della tutela accordata alla libertà personale dello straniero soccorso in mare.

La decisione delle Sezioni Unite civili sul caso Diciotti ha affermato, invero, un principio di particolare rilievo: quando l’esercizio del potere pubblico incide su diritti fondamentali della persona, non è sufficiente invocare la natura politica della scelta per sottrarla al controllo del giudice. Il trattenimento a bordo della nave militare “U. Diciotti”, di migranti già soccorsi e giunti in acque italiane, è stato qualificato non come una semplice fase amministrativa della gestione migratoria, ma come una concreta compressione della libertà personale. In questa prospettiva, non rileva l’etichetta politica dell’atto, bensì l’effetto reale prodotto sulle persone: l’impossibilità di lasciare la nave, di accedere liberamente al territorio e di uscire da una condizione di soggezione non più sorretta da un titolo legale chiaro, proporzionato e controllabile.

La libertà personale viene così considerata nella sua dimensione più concreta e umana. Non si tratta soltanto di verificare la correttezza formale di un atto amministrativo, ma di riconoscere che la permanenza forzata a bordo, quando non sorretta da una base legale adeguata, produce sofferenza, umiliazione e perdita di autodeterminazione. La Corte civile ha dunque ritenuto che tale situazione potesse generare un danno morale risarcibile, escludendo che la complessità politica della materia migratoria fosse sufficiente a rendere scusabile l’errore

dell’Amministrazione. Il messaggio era netto: la discrezionalità governativa incontra un limite invalicabile nella dignità e nella libertà della persona.

Diverso è stato il percorso seguito dalla Cassazione penale nel caso Open Arms, definito con la sentenza depositata il 5 maggio 2026, n. 16148. In quel giudizio, relativo al ritardato sbarco di 147 migranti soccorsi nell’agosto 2019, la Corte ha confermato l’assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il fulcro della decisione è rappresentato da un forte richiamo al principio di tipicità penale: perché possa configurarsi il sequestro di persona ai sensi dell’art. 605 c.p., secondo la prospettiva accolta dalla Corte, non basta una generica compressione della libertà o un ritardo nello sbarco, ma occorre una privazione coattiva della libertà fisica, tale da incidere in modo pieno sulla possibilità della persona di autodeterminarsi nello spazio.

Secondo la Cassazione penale, nel caso Open Arms non ricorreva tale forma di coazione penalmente tipica. Ai migranti era stato impedito lo sbarco in un determinato porto italiano, ma non sarebbe stata preclusa in assoluto alla nave la possibilità di dirigersi verso altro approdo, anche alla luce delle soluzioni alternative, frutto di complesse interlocuzioni internazionali, prospettate nel corso della vicenda. Da qui la distinzione, ritenuta decisiva sul piano penale, tra il divieto o il ritardo nello sbarco e la vera e propria privazione della libertà personale: il primo può rilevare sul piano amministrativo, civile o politico; non necessariamente, però, integra il reato di sequestro di persona, che richiede una corrispondenza rigorosa tra il fatto accertato e la fattispecie incriminatrice.

La maggiore criticità di questa impostazione riguarda, a giudizio di chi scrive, l’uso non pienamente coerente del concetto di “porto sicuro”. La giurisprudenza di legittimità, già a partire dalla sentenza della Cassazione penale n. 6626 del 2020, resa nel caso Sea Watch 3, ha chiarito che l’obbligo di soccorso in mare non si esaurisce nel mero recupero fisico dei naufraghi, ma comprende il dovere conseguente di condurli in un *place of safety*: un luogo nel quale la sicurezza non sia intesa in senso soltanto materiale, ma comprenda il rispetto dei diritti fondamentali, la possibilità di ricevere assistenza effettiva e, ove ne ricorrano i presupposti, l’accesso alle procedure di protezione internazionale. Il “porto sicuro”, dunque, non può essere ridotto a una meta geograficamente astratta o diplomaticamente indicata da altro Stato, ma deve essere individuato in concreto, tenendo conto delle condizioni delle persone soccorse, della durata ulteriore della navigazione, dello stato psicofisico dei naufraghi e della reale accessibilità di una tutela conforme agli standard internazionali.

Sotto questo profilo, appare discutibile attribuire efficacia dirimente, ai fini dell’esclusione della coazione penalmente rilevante, alla mera esistenza di un approdo alternativo in Spagna. Se il

place of safety, secondo l’elaborazione della stessa Cassazione, è il luogo che conclude giuridicamente e umanamente l’operazione di soccorso, la sua individuazione non può prescindere dalla prossimità ragionevole e dalla compatibilità con la condizione dei soggetti soccorsi. Diversamente, tale nozione viene piegata a una funzione impropria: non più presidio di tutela della persona vulnerabile, ma argomento volto a negare la rilevanza della compressione della libertà patita a bordo. È proprio questo slittamento semantico a indebolire la motivazione penale, perché trasforma una categoria elaborata per garantire l’effettività del soccorso in mare in un criterio astratto di esonero da responsabilità, scollegato dalla concreta situazione dei migranti trattenuti sulla nave.

Tale ricostruzione ha lasciato irrisolto un ulteriore profilo critico fattuale di non poco rilievo. L’approdo alternativo sulla costa spagnola distava da Lampedusa circa 1.200 chilometri e avrebbe comportato, secondo una valutazione ragionevole, ulteriori giorni di navigazione. Una simile prospettiva non poteva essere considerata neutrale rispetto alla condizione concreta di persone già provate da settimane di traversata, incertezza e sofferenza. È su questo terreno che l’angolo visuale della Corte civile appare più aderente alla realtà effettiva della vicenda: non si arresta alla possibilità astratta di movimento, ma ne valuta la concreta praticabilità per soggetti vulnerabili e già esposti a una grave compressione della libertà.

Anche il tema dell’elemento soggettivo, pur appartenendo propriamente alla valutazione penale, non può essere isolato dal contesto complessivo in cui la vicenda si è svolta. La gestione della crisi avvenne con modalità difficilmente riconducibili a una fisiologica sequenza amministrativa, in assenza di provvedimenti formali idonei a rendere trasparente e controllabile la compressione della libertà delle persone a bordo. La dimensione politica della scelta, lungi dal neutralizzare il problema giuridico, ne accentua la delicatezza: quando il potere pubblico incide su diritti fondamentali, il difetto di forma e di controllo non è un dettaglio procedurale, ma diventa parte della lesione stessa.

La ricostruzione della sentenza penale appare non condivisibile anche nella parte in cui esclude l’elemento soggettivo senza valorizzare adeguatamente la finalità politico-elettorale che connotava la condotta dell’imputato. La decisione di mantenere i migranti a bordo della Open Arms non si collocava, infatti, in un contesto neutro di mera incertezza amministrativa, ma si inseriva in una strategia pubblica di costruzione del consenso, fondata sulla rappresentazione del blocco degli sbarchi come prova di fermezza nella difesa dei confini. In tale prospettiva, il vantaggio elettorale perseguito dall’allora Ministro dell’interno Matteo Salvini non avrebbe dovuto essere considerato estraneo alla valutazione penalistica, ma quale dato significativo per

apprezzare la consapevolezza e la volontà della condotta: non un semplice effetto politico riflesso, bensì una possibile finalità perseguita attraverso la protrazione del trattenimento a bordo.

Proprio perché il dolo del sequestro di persona richiede la coscienza e volontà di privare altri della libertà personale, la motivazione avrebbe dovuto confrontarsi con il significato complessivo delle iniziative assunte, delle comunicazioni pubbliche e della costante rivendicazione politica del diniego di sbarco. L’eventuale perseguimento di un vantaggio in termini di consenso non trasforma automaticamente una scelta politica in reato, ma può concorrere a illuminare la direzione intenzionale della condotta quando essa incide su diritti fondamentali di soggetti vulnerabili. L’omessa considerazione di tale profilo impoverisce l’analisi dell’elemento soggettivo, isolando artificiosamente la decisione amministrativa dal contesto politico-comunicativo nel quale essa venne assunta e pubblicamente valorizzata.

Un ulteriore profilo problematico concerne, infine, il modo in cui la sentenza penale sembra eludere la nozione di privazione della libertà di locomozione elaborata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro di persona. Secondo tale orientamento, l’art. 605 c.p. non richiede una segregazione assoluta, né l’impossibilità materiale e insuperabile di ogni movimento: è sufficiente una limitazione giuridicamente apprezzabile della libertà fisica, intesa come possibilità di autodeterminarsi nello spazio, anche quando residui una possibilità di allontanamento soltanto teorica, rischiosa, imprudente o comunque non realmente praticabile. La libertà tutelata dalla norma non coincide, dunque, con una libertà meramente astratta, ma con la concreta possibilità della persona di scegliere se restare o andare, senza essere costretta da ostacoli materiali, istituzionali o situazionali tali da rendere quella scelta solo apparente.

Letta alla luce di questo indirizzo, la motivazione della Cassazione sul caso Open Arms appare discutibile proprio perché assume come decisiva la possibilità della nave di dirigersi altrove, senza interrogarsi fino in fondo sull’effettività di tale alternativa per i migranti che si trovavano a bordo. La permanenza coatta sulla nave, il divieto di sbarco, la dipendenza dalle decisioni dell’autorità pubblica e l’assenza di una via di uscita immediata e ragionevolmente praticabile integravano, quantomeno sul piano oggettivo, una compressione della libertà di locomozione non riducibile al semplice impedimento di accedere a un determinato luogo. In tal modo, la sentenza finisce per restringere il perimetro applicativo dell’art. 605 c.p. in senso più rigoroso rispetto alla stessa elaborazione della Cassazione, privilegiando una concezione quasi assoluta della privazione della libertà e trascurando che, nella giurisprudenza ordinaria, anche una coazione relativa, purché concreta e apprezzabile, è stata ritenuta idonea a integrare il sequestro

di persona.

In questa sede non si tratta di negare la diversità strutturale e funzionale tra i due giudizi, ma di rilevare che, sul piano della tutela effettiva della persona, la prospettiva civilistica coglie con maggiore immediatezza il nucleo sostanziale della vicenda: non una libertà misurata in termini astratti, bensì la concreta situazione di soggezione in cui le persone si trovavano.

È vero che diritto civile e diritto penale rispondono a logiche diverse: il primo mira a riparare una lesione ingiusta, il secondo ad accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità personale per un fatto esattamente e tipicamente previsto dalla legge come reato. Questa distinzione, tuttavia, non può oscurare il dato essenziale: la libertà personale non è soltanto una categoria normativa, ma una condizione vissuta, da valutare anche alla luce della concreta praticabilità delle alternative prospettate.

La domanda di fondo è semplice, ma non per questo meno impegnativa: può la libertà personale ricevere una tutela così diversa a seconda del tipo di giudizio? Se la permanenza forzata a bordo è abbastanza grave da costituire una illegittima compressione della libertà e della dignità, sanzionata sul piano civile, occorre comprendere perché essa non sia, almeno astrattamente, idonea a porsi anche come fatto penalmente rilevante, salva naturalmente la verifica dell’elemento soggettivo e delle eventuali cause di giustificazione.

Il confronto, allora, non deve essere letto come una polemica tra giudici o tra sezioni della Cassazione, ma come il segnale di una tensione più profonda: da un lato, la necessità di preservare il principio di legalità penale; dall’altro, l’esigenza di affermare che nessuna ragione politica può degradare la persona soccorsa in mare a oggetto di pressione negoziale o di gestione simbolica del consenso. Proprio per questo, la libertà personale, soprattutto quando riguarda soggetti vulnerabili, non può diventare una categoria a geometria variabile.

È in questo spazio problematico che mi permetto di evidenziare, ancora una volta, la forza logica ed espositiva del saggio di Rino Messina. Il merito dell’opera non consiste soltanto nella ricostruzione di una vicenda processuale complessa e politicamente esposta, ma nella capacità di costringere il lettore a misurarsi con una domanda più generale: quale tutela effettiva riconosce l’ordinamento alla libertà dello straniero soccorso in mare quando questa viene compressa non da un atto apertamente coercitivo, ma da una sequenza di decisioni, ritardi, omissioni e valutazioni politico-amministrative? La risposta non può essere affidata a semplificazioni. Richiede equilibrio, conoscenza del diritto e consapevolezza della posta in gioco: perché, dietro la tecnica delle categorie giuridiche, resta sempre la concreta esperienza di persone che chiedono

protezione, approdo e riconoscimento della propria dignità.

Per questa ragione, il confronto tra i casi Diciotti e Open Arms non può essere consegnato alla sola cronaca giudiziaria né ridotto a contrapposizione politica. Esso mostra una frattura e una tensione reale all’interno dell’Ordinamento. L’esito finale della vicenda Open Arms non consente semplificazioni, ma rafforza la necessità di guardare alla libertà dal punto di vista della persona, non soltanto dalla forma giuridica dell’atto. È da questa tensione, e dalla più attenta considerazione della dignità concreta dei migranti soccorsi in mare, che il saggio di Rino Messina trae la sua ragione più autentica: ricordare che il diritto non può limitarsi a misurare la libertà dall’esterno, ma deve riconoscerla là dove essa viene effettivamente compressa.